

Relazione illustrativa all'articolato recante il recepimento della Direttiva 2007/44/CE che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

La direttiva 2007/44/CE, il cui termine per il recepimento è scaduto il 21 marzo 2009, è volta ad assicurare la necessaria chiarezza e certezza giuridica nelle procedure di valutazione dei progetti relativi all'acquisto o incremento di partecipazioni rilevanti in banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, la direttiva: (i) fissa criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di azionisti ed esponenti aziendali da parte delle Autorità di controllo; (ii) definisce una chiara procedura per l'applicazione di tali criteri; (iii) introduce un termine massimo per il completamento della valutazione prudenziale, decorso il quale, in assenza di opposizione da parte delle Autorità competenti, il progetto deve ritenersi approvato.

Nella predisposizione del testo di recepimento, sul quale sono state sentite le Autorità di settore (Banca d'Italia, Consob, Isvap), precipua attenzione è stata data alla piena attuazione nel nostro ordinamento dei sopra menzionati principi. In particolare, passando all'esposizione dell'articolato, **l'articolo 1** contiene le modifiche che devono essere apportate al Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93). La soppressione, ad opera della lett. a) del comma 1, della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, della lettera *h-quinquies*), è connessa con l'inserimento, nell'art. 19, comma 1 e 2, delle soglie indicate dalla direttiva. Strettamente connessa a quest'ultima abrogazione è la previsione di cui alla successiva lett. b), che ha natura esclusivamente redazionale.

Le modifiche prospettate nelle successive lett. c) e d), che incidono sull'art. 19 del TUB, sono volte ad allineare alla nuova normativa comunitaria la disciplina dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche. Nel comma 1 viene eliminata l'indicazione della soglia del 5% dei diritti di voto: coerentemente con la direttiva, l'obbligo di autorizzazione viene riferito all'acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 10% del capitale o dei diritti di voto nonché all'acquisizione di partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo o di un'influenza notevole sulla banca. Le modifiche al comma 2 sono volte a introdurre, direttamente nel TUB, le ulteriori soglie autorizzative previste dalla normativa comunitaria (20%, 30%, 50% e, in ogni caso, partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo). Con riferimento all'opzione lasciata dalla direttiva agli Stati membri tra la soglia del 30% e del 33%, si è scelta la prima, in coerenza con gli orientamenti che vanno maturandosi in sede di attuazione della direttiva cd. "trasparency" cui espressamente la direttiva acquisizioni fa rinvio. Le modifiche al comma 4, di natura meramente formale, sono connesse con l'abrogazione della definizione di partecipazione rilevante e le conseguenti innovazioni introdotte nei commi



precedenti. Il comma 5 viene modificato per specificare che la valutazione effettuata dalla Banca d'Italia attiene ai criteri vincolanti della direttiva. La formulazione adottata fa riferimento innanzitutto ai due elementi – qualità del potenziale acquirente e solidità finanziaria del progetto di acquisizione – indicati in via generale dalla disciplina comunitaria (cfr. nuovo art. 19-bis, par. 1 della direttiva 2006/48/CE), che vengono poi dettagliati, nello stesso comma, dai criteri più specifici indicati dalla stessa direttiva (cfr. nuovo art. 19-bis, par. 1, punti da a) ad e). In sede di regolamentazione secondaria tali criteri saranno ulteriormente specificati in coerenza con la direttiva e le relative linee applicative emanate dai Comitati di 3° livello.

Il comma 8 viene modificato, in relazione all'inserimento nel comma 2 delle soglie autorizzative in caso di variazione della partecipazione, per chiarire che per i soggetti extracomunitari trova applicazione la medesima procedura autorizzativa sia per l'acquisizione che per la variazione della partecipazione. Il comma 9, nel confermare il potere della Banca d'Italia di emanare disposizioni attuative, chiarisce che in tale sede dovranno essere – tra l'altro – definiti i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini del raggiungimento o superamento delle soglie rilevanti (tenendo anche conto delle diverse categorie di azioni e degli strumenti finanziari partecipativi che possono essere emesse ai sensi delle disposizioni del codice civile) e individuati i criteri che danno luogo alla presenza di casi di influenza notevole, soggetti ad autorizzazione.

La successiva lett. e) del comma 1 dell'art.1 del testo proposto va ad incidere sull'art. 20 del TUB. La modifica del comma 1 di quest'ultima disposizione, permette di introdurre – in attuazione della facoltà prevista dal considerando n. 6 della direttiva – un obbligo di comunicazione riferito al raggiungimento o superamento di una soglia inferiore a quella minima indicata dalla direttiva nonché di mantenere obblighi di comunicazione successiva aventi finalità esclusivamente informativa degli assetti proprietari delle banche. La formulazione del comma 1 consente, inoltre, alla Banca d'Italia di disciplinare, alla luce degli orientamenti comunitari, obblighi di comunicazione preventiva in caso di dismissione di partecipazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione. L'eliminazione del termine dei cinque giorni per l'obbligo di comunicazione (comma 2) e la corrispondente modifica del comma 3 sono dirette ad assegnare alle disposizioni di vigilanza la disciplina di questo profilo. Nell'attuale formulazione il comma 2 disciplina il termine per la notifica riferendolo solo alla data della stipula dell'accordo, senza prevedere un termine di comunicazione anche rispetto alla data dell'assemblea in cui i diritti di voto oggetto del patto vengono esercitati. Sulla base di questa formulazione un patto parasociale di voto relativo ad una specifica riunione assembleare può (i.e. entro i cinque giorni dalla stipula) essere comunicato alla Banca d'Italia successivamente al giorno in cui si svolge l'assemblea cui il patto si riferisce, senza che la Vigilanza abbia quindi il tempo di esaminarne gli effetti ed eventualmente esercitare i poteri cui l'obbligo di notifica è funzionale.

La successiva lett. f) del comma 1 dell'art.1 modifica l'art. 22 TUB, attraverso l'introduzione del comma 1-bis, che è volta ad estendere alle ipotesi di acquisizioni di concerto il medesimo trattamento normativo (obblighi autorizzativi, di alienazione e di comunicazione nonché requisiti di onorabilità) che attualmente il TUB applica alle acquisizioni di partecipazioni da parte di un unico soggetto.

Le modifiche prospettate alla lett. g) del comma 1 dell'art.1 del testo in disanima, di natura redazionale, sono volte ad adattare il testo del comma 3 dell'art. 24 TUB all'abrogazione dell'art. 19, comma 6 (cd. separazione banca-industria).

Con la successiva lett. h) del comma 1 dell'art.1 del testo in esame si interviene sul disposto dell'art. 25 TUB. La modifica introdotta al comma 1 di quest'ultima disposizione, di natura meramente formale, è connessa con l'abrogazione della definizione di partecipazione rilevante. Con l'abrogazione del comma 2 viene eliminata la possibilità per il Ministro dell'Economia di fissare le soglie per l'applicazione dei requisiti di onorabilità; tale previsione è infatti incompatibile con l'armonizzazione massima realizzata dalla direttiva e, in particolare, con le previsioni che collegano l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità al possesso di partecipazioni qualificate. La modifica al comma 3 è conseguente.



La modifica recate dalle lett. i), l), o) e p) del comma 1 dell'art.1 dell'allegato testo hanno natura esclusivamente redazionale, in ottica di coerenza con le modifiche proposte all'art. 19 TUB.

Di contro, l'intervento prospettato con la lett. m) del medesimo articolo incide sul disposto di cui all'art. 108 TUB. La modifica proposta al comma 1 è connessa con l'abrogazione dell'art. 1, comma 2 lett. h-quinquies. Al riguardo, va rammentato che la direttiva acquisizioni non si applica agli intermediari finanziari; la soglia partecipativa oltre la quale è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità è pertanto liberamente determinabile agli Stati membri. La soluzione proposta, che riferisce il possesso dei requisiti di onorabilità ai partecipanti al capitale che superino le soglie definite dal Ministro dell'Economia e delle finanze ai sensi del comma 2, ricalca quella già prevista nel TUB antecedentemente all'introduzione – all'art. 1, comma 2 lett- h-quinquies – della definizione di partecipazione rilevante.

La successiva lett. n) modifica il comma 1 dell'art. 110 TUB, per tenere conto dell'abrogazione dell'art. 1, comma 2 lett- h-quinquies. Come già illustrato nel commento alle modifiche introdotte all'art. 108, la direttiva acquisizioni non si applica agli intermediari finanziari; l'identificazione delle soglie partecipative oltre le quali è previsto l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia è pertanto liberamente determinabile dagli Stati membri. La soluzione proposta, che riferisce l'obbligo di comunicazione al verificarsi dei presupposti (i.e. il superamento di determinate soglie di capitale o diritti di voto) individuati dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 2, ricalca quella già prevista nel TUB antecedentemente all'introduzione – all'art. 1, comma 2 lett- h-quinquies – della definizione di partecipazione rilevante.

L'articolo 2 dell'unito testo è volto, invece, ad adeguare il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/98). A seguito delle modifiche di cui alla lett. a) del comma 1, di questa disposizione, il comma 1 dell'art. 14 TUF viene a chiarire, in coerenza con l'armonizzazione massima realizzata dalla direttiva, che i requisiti di onorabilità possono essere richiesti solo ai titolari di partecipazioni qualificate, che vengono poi definite nell'art. 15, comma 1. La soppressione del primo periodo del comma 2 è conseguente alle modifiche introdotte al comma 1. Viene eliminata la possibilità per il Ministro dell'Economia di fissare le soglie per l'applicazione dei requisiti di onorabilità; tale previsione è infatti incompatibile con l'armonizzazione massima realizzata dalla direttiva e, in particolare, con le previsioni che collegano l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità al possesso di partecipazioni qualificate. Le modifiche all'articolo trovano applicazione anche alle SGR e alle SICAV, nonostante tali intermediari non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva, poiché - in linea con l'attuale impostazione del TUF - non si ritiene opportuno differenziare il regime normativo degli assetti proprietari per questa categoria di intermediari.

La successiva lett. b) del comma 1 dell'unito provvedimento va ad incidere sul testo dell'art. 15 TUF. In particolare, la modifica alla rubrica dell'articolo ha natura redazionale ed ha la finalità di chiarire che, coerentemente alla definizione di "partecipazione" adottata nel TUF (art. 1, comma 6-bis), le partecipazioni rilevanti ai fini dell'obbligo autorizzativo possono anche consistere in strumenti finanziari che consentono di influire sulla società ma che non sono imputabili a capitale. Le modifiche al testo dell'articolo sono volte a recepire l'impostazione di armonizzazione massima della direttiva. Il comma 1 introduce, direttamente nel TUF, le soglie previste dalla normativa comunitaria; coerentemente con la direttiva, il primo periodo del comma riferisce l'obbligo di comunicazione preventiva all'acquisizione o dismissione di partecipazioni pari o superiori al 10% del capitale o dei diritti di voto nonché all'acquisizione di partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo o di un'influenza notevole sulla società; il secondo periodo del comma prevede le ulteriori soglie (20%, 30%, 50% e, in ogni caso, partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo) indicate dalla direttiva. Con riferimento alla scelta lasciata dalla normativa comunitaria agli Stati membri tra la soglia del 30% e del 33%, si è optato per la prima, in coerenza con gli orientamenti che vanno maturandosi in sede di attuazione della direttiva cd. "transparency" cui espressamente la direttiva acquisizioni fa rinvio. Il comma 2



viene modificato per specificare che la valutazione effettuata dalla Banca d'Italia attiene ai criteri vincolanti della direttiva. La formulazione adottata fa riferimento innanzitutto ai due elementi – qualità del potenziale acquirente e solidità finanziaria del progetto di acquisizione – indicati in via generale dalla disciplina comunitaria (cfr. nuovo art. 10-ter, par. 1 della direttiva 2004/39/CE), che vengono poi dettagliati, nello stesso comma, dai criteri più specifici indicati dalla stessa direttiva (cfr. nuovo art. art. 10-ter, par. 1 punti da a) ad e). In sede di regolamentazione secondaria tali criteri saranno ulteriormente specificati in coerenza con la direttiva e le relative linee applicative emanate dai Comitati di 3° livello. E' inoltre eliminato il termine di 90 giorni (non coerente con le previsioni della direttiva); considerato che la direttiva contiene puntuali indicazioni sui tempi e le diverse fasi del procedimento, si ritiene opportuno che la materia venga demandata alla normativa secondaria (cfr. successivo comma 5, lett. c), che non potrà che recepire il dettato comunitario. Nel comma 3 viene eliminato il secondo periodo, che risulta ridondante in quanto la relativa previsione è già ricompresa nel rinvio dello stesso comma 3 al comma 1.

Per quanto attiene al comma 5:

- la lettera a) viene riformulata per tener conto delle modifiche introdotte al comma 1 e, in particolare, della circostanza che la definizione delle soglie partecipative che danno luogo all'obbligo di comunicazione preventiva non è più demandata alla disciplina secondaria ma è direttamente prevista dalla norma primaria. Il potere normativo della Banca d'Italia viene, conseguentemente, ridefinito; in tale sede dovranno essere definiti *i criteri* di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini del raggiungimento o superamento delle soglie rilevanti (tenendo anche conto delle diverse categorie di azioni e degli strumenti finanziari partecipativi che possono essere emesse ai sensi delle disposizioni del codice civile) e individuati i criteri che danno luogo alla presenza di casi di influenza notevole.
- alla lettera c) si apportano due modifiche. La prima è connessa con quanto illustrato al comma 2 in relazione ai termini del procedimento; la seconda è volta a chiarire la coerenza tra i criteri di valutazione delle partecipazioni qualificate definiti dalla normativa secondaria e quelli individuati dal legislatore comunitario.

La presenza di un criterio generale che permette alla Banca d'Italia di individuare i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione preventiva in presenza di accordi di voto rende superflua l'introduzione di una espressa disposizione sugli acquisti di concerto, che andranno disciplinati – in coerenza con le indicazioni della direttiva e delle indicazioni dei comitati di 3° livello – dalla normativa secondaria.

La modifica, di cui alla lett. c), che incide sul comma 1, lett. g), dell'art. 19 TUF è volta a chiarire – in coerenza con la direttiva comunitaria – che la valutazione sugli assetti proprietari va condotta in modo analogo anche in fase di autorizzazione dell'intermediario.

In merito all'intervento di cui alle successive lett. d), e) ed f), che modificano gli artt. 34, 43 e 43-bis TUF, giova precisare che, sebbene la direttiva non si applichi alle SGR, si ritiene opportuno mantenere l'attuale impostazione del TUF, che prevede una disciplina omogenea tra gli intermediari del mercato mobiliare in punto di accesso al mercato e controlli sugli assetti proprietari. Le modifiche prospettate sono quindi volte ad allineare le previsioni applicabili alle SGR con le modifiche apportate alla disciplina delle SIM.

L'articolo 3, che modifica il comma 5 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è volto a rimuovere l'obbligo per la Banca d'Italia, nei casi di acquisizioni del controllo di banche che costituiscono concentrazioni ai sensi della legge antitrust, di emanare i provvedimenti di competenza entro il medesimo termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle valutazioni della Banca d'Italia ex art. 19 del TUB, questo termine non risulta infatti più coerente con quello di 60 giorni "lavorativi" imposto dalla direttiva 2007/44/CE e potrebbe essere impossibile da rispettare nei casi in cui l'acquisizione richieda una consultazione con autorità di altri Stati membri dell'UE che adottino il termine previsto dalla direttiva.



L'abrogazione proposta rimuoverebbe altresì l'attuale incongruenza derivante dalla previsione di un diverso termine procedimentale per le acquisizioni "concentrative" rispetto a quelle "non concentrative": distinzione spesso difficile da effettuare in concreto e comunque non più ammissibile alla luce della direttiva acquisizioni. Per effetto dell'abrogazione del comma 5, alle valutazioni della Banca d'Italia sulle acquisizioni concentrative si applicherebbero i termini stabiliti dalla direttiva, mentre a quelle di competenza dell'AGCM tornerebbero ad applicarsi i termini previsti in generale per le istruttorie in materia di concentrazioni (art. 16 l. n. 287/90).

L'articolo 4 introduce le modifiche al Codice delle Assicurazioni (d. lgs 209/2005) necessarie per il recepimento della Direttiva in esame. Nell'identificare le modifiche, si è ritenuto opportuno seguire un approccio minimale, basato sull'inserimento nel Codice dei principi generali delle nuove disposizioni e sull'eliminazione delle eventuali incongruenze con le disposizioni della Direttiva.

La modifica introdotta alla lett. a), che abroga la definizione di "partecipazioni rilevanti" è connessa con l'inserimento nell'art. 68, Codice delle Assicurazioni, delle soglie indicate nella direttiva. Conseguentemente viene soppresso anche il riferimento al Regolamento ministeriale. Nella stessa ottica si collocano gli interventi, di natura redazionale, di cui alle successive lett. b), c), g), m), p), q), u), v), e z).

L'intervento prospettato dalle lett. d)-l) incide, invece, sul disposto dell'art. 68 Codice delle Assicurazioni. In particolare, la modifica apportata al comma 1 è volta ad eliminare le previsioni più restrittive rispetto alla disciplina comunitaria che si pongono in contrasto con l'impostazione di armonizzazione massima della direttiva. In particolare viene eliminata l'indicazione della soglia del 5% dei diritti di voto: la direttiva riferisce infatti l'obbligo di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 10%, 20%, 30% e 50% del capitale o dei diritti di voto nonché all'acquisizione di partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo o di un'influenza notevole. Le soglie della direttiva sono ora esplicitamente richiamati ai commi 1 e 2. Il comma 2bis è volto a definire la nozione di acquisto di concerto. In particolare due o più persone agiscono di concerto quando decidono di esercitare i diritti connessi alle azioni che intendono acquisire in conformità ad un accordo in qualsiasi forma concluso tra esse.

Il comma 5 viene modificato per specificare che la valutazione effettuata dall'ISVAP attiene ai criteri vincolanti della direttiva. La formulazione adottata fa riferimento agli elementi generali – qualità del potenziale acquirente e solidità finanziaria del progetto di acquisizione – e di dettaglio indicati in dalla disciplina comunitaria. In sede di regolamentazione secondaria i criteri per l'accertamento del possesso dei requisiti della qualità del potenziale acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione saranno ulteriormente specificati in coerenza con quanto previsto dalla direttiva e dalle linee-guida applicative emanate dai Comitati di terzo livello. Si è ritenuto inoltre di mantenere il riferimento alla protezione degli assicurati che in ambito assicurativo qualifica gli obiettivi di vigilanza come previsto dall'art. 27 della proposta di direttiva Solvency II. Sempre al comma 5, i termini per la conclusione del procedimento non essendo più coerenti con le nuove disposizioni della direttiva sono stati eliminati. Saranno inseriti nella normativa secondaria in linea con quanto previsto nel settore bancario/finanziario. È stato introdotto il comma 5-bis per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione tra autorità di vigilanza nei casi in cui il potenziale acquirente sia un'entità regolamentata italiana. Analoga disposizione è stata introdotta all'art. 204 per disciplinare gli obblighi di cooperazione con le Autorità di altri Stati membri. Al comma 9 sono stati riportati in modo esplicito alcuni aspetti che dovranno essere disciplinati con Regolamento ISVAP.

Con le lett. n) e o) si adegua il contenuto dell'art. 70 Codice delle Assicurazioni. Nello specifico, la modifica comma 1 si propone di eliminare il riferimento specifico al limite temporale per la comunicazione dei patti parasociali che dovrà poi essere declinato ulteriormente nella regolamentazione attuativa. L'obiettivo è di eliminare i potenziali effetti elusivi della vigente formulazione. Sulla base dell'attuale articolo 70, infatti, un patto parasociale di voto relativo ad



una specifica riunione assembleare può legittimamente (entro i cinque giorni dalla stipula) essere comunicato all'Autorità successivamente al giorno in cui si svolge l'assemblea cui il patto si riferisce, senza che la Vigilanza abbia quindi il tempo e la possibilità di esaminarne preventivamente gli effetti ed eventualmente esercitare i poteri cui l'obbligo di notifica è funzionale. Al comma 2, in linea con quanto previsto per il TUB, viene inserito il potere per l'ISVAP di determinare la tempistica per l'alienazione delle partecipazioni oggetto di accordo.

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 77 Codice Assicurazioni, prevista dalla lett. r) della disposizione in commento - parallela ad analoga modifica al TUB - viene eliminata la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico (Ministero dell'Economia per le banche) di fissare le soglie per l'applicazione dei requisiti di onorabilità; tale previsione è infatti incompatibile con l'armonizzazione massima realizzata dalla direttiva e, in particolare, con le previsioni che collegano l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità al possesso di partecipazioni qualificate, senza ulteriori differenziazioni per livelli di partecipazione detenute. In ottica di coerenza si presentano le modifiche previste dalle lett. s) e t).

Le modifiche dell'art. 204 Codice Assicurazioni, di cui alle lett. aa), bb) e cc), si rendono necessarie per conformarsi al dettato normativo della direttiva. In tal senso è stato inserito l'obbligo di indicare nella decisione eventuali pareri positivi o negativi espressi dall'Autorità di vigilanza del candidato acquirente.

L'articolo 5, prevede l'abrogazione del comma 1 dell'art. 14 DL 185/2008. Tale disposizione fu emanata in via d'urgenza per rimuovere, entro i termini di recepimento della direttiva, il divieto, per i soggetti che svolgessero attività d'impresa in settori non bancari, di acquisire partecipazioni in banche in misura superiore al 15%. Con il completamento del recepimento della direttiva, la disciplina dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni in banche torna ad essere integralmente e organicamente contenuta nel TUB.

L'articolo 6 prevede l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In effetti l'attuazione della direttiva si traduce esclusivamente nella fissazione di nuovi criteri, che lasciano meno spazio discrezionale alle autorità per le autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni, senza creare nuove procedure e connessi oneri amministrativi.

Non si rende necessaria la relazione tecnico finanziaria in quanto dall'attuazione della direttiva non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2007/44/CE che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Sezione 1 – Contesto e obiettivi

Il decreto legislativo interviene per rendere l'ordinamento interno conforme alle previsioni in materia di acquisto di partecipazioni nel settore finanziario di cui alla direttiva 2007/44/CE che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

Il termine per il recepimento fissato dall'art. 7 della direttiva 2007/44/CE è scaduto il 21 marzo 2009.

La legge 7 luglio 2008, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (29 luglio 2009), il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva in esame.

La tecnica normativa adottata è quella di novellare i testi legislativi rilevanti (testo unico bancario, testo unico finanza e codice delle assicurazioni) in modo da rispettare la collocazione sistematica della disciplina, peraltro sul modello della tecnica adottata a livello comunitario, dove sono state modificate le 3 direttive di settore.

L'obiettivo della disciplina è di fissare norme dettagliate e uniformi, a livello comunitario, sulla procedura e le condizioni per autorizzare l'acquisto di partecipazioni in società operanti nei settori finanziari. In questo modo, si vuole prevenire un possibile atteggiamento ostruzionistiche di autorità di vigilanza nazionali che non vedano di buon occhio l'acquisto del controllo su un ente finanziario da parte di un gruppo straniero, ponendo così dei pesanti ostacoli al processo di integrazione dei mercati finanziari.

In sintesi, le condizioni per autorizzare l'acquisto vengono riferite alla stabilità patrimoniale e ai requisiti di onorabilità dei partecipanti all'operazione

Destinatari diretti del provvedimento sono:

- Le banche;
- Le imprese di assicurazione;
- Le imprese di investimento (SIM ed SGR);
- gli istituti di moneta elettronica.

Sezione 2 – Procedure di consultazione

Non è stata svolta la procedura di consultazione preventiva pubblica, in quanto trattasi di disposizioni in larga parte dettagliate e vincolanti per gli Stati membri, che non lasciano margini per opzioni nazionali.

Sezione 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento



Si tratta di disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva 2007/44/CE e pertanto non è prospettabile l' "opzione zero".

Sezione 4 – La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Non sono prospettabili opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è obbligatorio.

Sezione 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato

La normativa avrà un'incidenza positiva sulla concorrenzialità del mercato delle partecipazioni, in particolare quelle di controllo. Una indiretta incidenza si potrà avere anche sui mercati dei servizi finanziari, nella misura in cui le fusioni cross border potranno aumentare la concorrenzialità dei singoli mercati nazionali.

Sezione 7 – Le modalità attuative dell'intervento regolatorio

L'attuazione delle nuove disposizioni è affidata alle autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob e Isvap) cui spetta di emanare le residue disposizioni regolamentari in stretta coerenza con le previsioni della direttiva UE.

